




# AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO



PROGETTO PRELIMINARE

Lavori di fornitura e posa in opera di tensostruttura  
con struttura ad arco in legno lamellare

CSA

4

REVISIONI

1	
2	
3	

Capitolato Speciale d'Appalto

Redatto da:

ing. Maria Carmela De Maria

geom. Aldo Risola

geom. Francesco Prestia

Il Responsabile del Procedimento

ing. Saverio Spatafora

## INDICE

### OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

### CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI L'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto .....	pag. 2
Art. 2 - Ammontare dell'appalto .....	2
Art. 3 - Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto .....	3
Art. 4 - Garanzie e coperture assicurative .....	3
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto .....	5
Art. 6 - Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici - Norme e prescrizioni integranti il capitolato .....	5
Art. 7 - Divieto di cessione del contratto e subappalto.....	7
Art. 8 - Consegna dei lavori .....	7
Art. 9 - Programma dei lavori .....	8
Art. 10 - Ordini della Direzione Lavori .....	8
Art. 11 - Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri .....	9
Art. 12 - Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori .....	9
Art. 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza .....	10
Art. 14 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penalità per ritardi .....	10
Art. 15 - Contabilità dei lavori .....	11
Art. 16 - Stato finale e conto finale .....	11
Art. 17 - Pagamenti .....	12
Art. 18 - Manutenzione delle opere sino al collaudo .....	12
Art. 19 - Collaudi e pagamento del saldo .....	13
Art. 20 - Danni di forza maggiore ed altri .....	14
Art. 21 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa .....	14
Art. 22 - Oneri generali relativi al cantiere .....	17
Art. 23 - Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi .....	18
Art. 24 - Prezzi di elenco .....	19
Art. 26 - Lavori non previsti nell'elenco prezzi - Variazioni al progetto e al corrispettivo .....	19
Art. 27 - Riserve dell'Impresa .....	20
Art. 28 - Definizione delle controversie .....	20
Art. 29 - Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa .....	20
Art. 30 - Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante .....	22
Art. 31 - Elezione di domicilio .....	22
Art. 32 - Spese - Regime fiscale .....	22

QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI  
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO  
ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

## OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

### CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI L'APPALTO

#### Art. 1

##### Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione del progetto i lavori di **“fornitura e posa in opera di tensostruttura con struttura ad arco in legno lamellare”**,

L'appalto riguarda la:

- 1) Esecuzioni delle strutture in fondazione per l'ancoraggio della struttura in legno lamellare;
- 2) Fornitura e posa in opera della struttura portante prefabbricata con archi in legno lamellare;
- 3) Fornitura e posa in opera copertura tessile impermeabile;
- 4) Fornitura e posa in opera di monoblocchi per servizi passeggeri;
- 5) Realizzazione delle predisposizioni degli impianti elettrici e di condizionamento.

Le opere in oggetto saranno realizzate all'interno porto di Crotone.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente di aver esaminato le prescrizioni, le condizioni e le finalità tecniche indicate nel presente capitolato e di accettarle senza riserve. Implica inoltre la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano il presente appalto ma altresì di tutte le opere esistenti e da eseguire, nonché di tutte le condizioni locali che si riferiscono ad esse, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza o meno di acqua di falda, la climatologia, le condizioni di viabilità e di accesso alle aree di cantiere. In particolare, l'impresa è a conoscenza che i lavori dovranno essere realizzati senza sospendere le attività e la viabilità che si svolgono nelle aree limitrofe a quelle in cui l'opera sarà realizzata.

L'impresa che risulterà aggiudicataria risponde nei confronti dell'Ente appaltante della perfetta esecuzione dei lavori e della piena rispondenza delle opere alle rispettive finalità, assumendosi conseguentemente la responsabilità del buon funzionamento delle opere stesse, con l'impegno tassativo di provvedere a proprie cura e spese e senza diritto di rivalsa a tutto quanto possa comunque occorrere per garantire all'Ente appaltante il raggiungimento dei fini proposti.

Pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

#### Art. 2

##### Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo lordo dei lavori compensati a corpo, compresi nell'appalto, ammonta ad **€ 197.000,00** come risulta dal seguente prospetto:

1) Lavori a corpo	€	195.000,00
3) Oneri Specifici della sicurezza	€	<u>2.000,00</u>
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>€</b>	<b><u>197.000,00</u></b>

Le opere in appalto saranno contabilizzate a corpo.

Ai fini della individuazione delle categorie di opere e delle relative classifiche, ai sensi del D.P.R. n. 34 del 25/01/2000, i lavori del presente progetto possono essere così ripartiti:

Cat. OS 33 – Classifica I	€	195.000,00	pari	al	100%
---------------------------	---	------------	------	----	------

**TOTALE € ...197.000,00 100%**

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con contratto da stipulare a corpo, con la procedura dell'art. 57, comma 6, del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 122, comma 7, del d.lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

I prezzi comprendono tutti gli oneri ed alee a carico dell'appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei lavori ad esso affidati, come specificato nei documenti contrattuali e nel capitolato stesso.

Eventuali atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte dell'Ente appaltante.

In attesa di tale approvazione, l'Impresa avrà diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga, limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di cui sopra.

Si precisa inoltre che i funzionari dell'Ente appaltante, incaricati della Sorveglianza dei lavori, avranno la facoltà di

visitare il cantiere ed assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni ed assaggi.

### **Art. 3**

#### **Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto**

Le opere, forniture e prestazioni varie che formano oggetto dell'appalto, possono, con le riserve di cui al precedente articolo, riassumersi nelle seguenti categorie:

- 1) OS 33 – Coperture speciali;

L'elencazione di cui sopra è puramente esemplificativa e non esclude altre categorie di opere e di lavori.

I concorrenti sono tenuti:

- ad esaminare la tipologia di progettazione;
- a recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori, a prendere conoscenza delle condizioni dei luoghi dove i lavori dovranno essere svolti, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle scariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera;
- ad effettuare sondaggi, prove, esplorazioni e quant'altro necessario per accertare le caratteristiche delle paratie, ciò al fine di valutare la stabilità delle opere e la loro eseguibilità.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente:

- di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali proposti adeguati ed il prezzo offerto remunerativo per l'esecuzione dell'opera, tenendo presenti le norme che stabiliscono l'invariabilità dei prezzi contrattuali anche per cause e circostanze di forza maggiore;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità dei materiali e della mano d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto proposto dall'appaltatore ed approvato dall'Ente appaltante, rispettando le prescrizioni e le norme del capitolato generale e dei capitolati integrativi riferentesi alle specifiche parti del lavoro e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

### **Art. 4**

#### **Garanzie e coperture assicurative**

L'Impresa è tenuta a presentare, unitamente all'offerta, una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dei lavori oggetto di appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Detto deposito cauzionale potrà essere effettuato in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, prestata a favore dell'Ente appaltante con le modalità e da parte dei soggetti di cui agli artt. 100 e 107 del D.P.R. n. 554/1999.

La suddetta cauzione, che dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, serve a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'Impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Alle Imprese non aggiudicatarie la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire nei modi e con l'osservanza dei termini di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, da prestarsi o rilasciarsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, pari al 10 per cento dell'importo netto dei lavori oggetto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del Regolamento.

Il termine di validità della garanzia sarà prorogato ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si preveda che si venga a posticipare il momento in cui potrà cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore stesso, e quest'ultimo dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta proroga, pena la sospensione di ogni pagamento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione all'Impresa che segue nella graduatoria, nonché l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 del presente articolo in favore dell'Ente appaltante.

L'Ente appaltante potrà disporre della cauzione definitiva avvalendosi della facoltà di cui all'art. 123 del Regolamento; l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui l'Ente appaltante abbia dovuto valersi, in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. E' riservato all'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra utile azione nel caso in cui la cauzione definitiva risultasse insufficiente a coprire, a liquidazione finale, l'eventuale debito dell'appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento, è subordinato alla prestazione di una polizza fidejussoria, con durata di mesi ventisei, volta a garantire l'opera realizzata sino al collaudo definitivo, di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo (due anni).

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata a stipulare con Primaria Compagnia una polizza assicurativa "CAR" che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, esclusi solo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con una adeguata copertura assicurativa di "tutti i rischi" (incendi, costi di demolizione e sgombero, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, manutenzione estesa, danni a persone e cose dell'Ente appaltante, dei propri dipendenti e di terzi, personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori, anche se non dipendente dall'Ente appaltante, personale della Commissione di collaudo, Ispettori dell'ISPESL).

La polizza di copertura "RCT" dovrà espressamente considerare "terzi" anche:

- la Committente ed i suoi dipendenti;
- appaltatori di opere complementari, commissionati direttamente dalla Committente e loro dipendenti;
- i subappaltatori dell'appaltatore ed i loro dipendenti;
- la Direzione lavori ed i suoi incaricati;
- progettisti e/o collaboratori esterni;
- Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ed i suoi collaboratori;
- incaricati della vigilanza ed i collaudatori, nonché coloro i quali accedano nel cantiere per visitare le opere in costruzione.

La polizza assicurativa "tutti i rischi" deve essere stipulata per un importo complessivo pari all'importo netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 554/99, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari ad Euro 500.000,00.

Nella polizza dovrà essere inserita una dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti dell'Ente appaltante e del personale addetto alla Direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori, anche se non dipendenti dell'Ente appaltante.

La polizza relativa alla suddetta assicurazione dovrà essere esibita almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Resta inteso che l'appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti nella polizza e rimane anche e comunque a carico dell'appaltatore la copertura di tutti gli altri rischi, non compresi nella polizza suddetta.

La firma di chi rilascia le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative di cui al presente articolo, dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale, inoltre, a pena d'invalidità, le garanzie relative alla cauzione provvisoria, alla cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo, dovranno prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- l'impegno del fidejussore ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa da parte della stazione appaltante.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte al preventivo benestare dell'Ente appaltante.

Gli oneri per tali assicurazioni si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

## **Art. 5**

### **Documenti che fanno parte del contratto**

Ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n. 554/99, fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Il Capitolato Generale (DM LL. PP. n. 145 del 19/04/2000).
- b) Il Capitolato Speciale di Appalto - Norme generali e Norme tecniche.

- c) Tutti gli elaborati grafici e le relazioni di progetto presentati dalla ditta appaltatrice in fase di gara.
- d) I piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatti ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 come modificato dal decreto 106/2009.
- e) Il Cronoprogramma.

Le informazioni sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nello Stato, nella regione e nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto, potranno essere ottenute dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro o dalla A.S.P. di competenza della provincia di Crotone.

Tutti i progetti delle opere da eseguirsi sono impegnativi per l'Impresa, facendo parte dell'offerta presentata.

Le norme presenti nei vari documenti debbono considerarsi tra loro integrative, in ogni caso, qualora sia presente una discordanza, l'Appaltatore è tenuto a consultare la D.L. prima di dare corso all'esecuzione della relativa opera.

## **Art. 6**

### **Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici**

#### **Norme e prescrizioni integranti il capitolato**

Per tutto quanto non espressamente regolato nel Contratto, nelle presenti Norme Generali e nelle Norme Tecniche di Appalto si applicano:

- 1) Il nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con DPR n. 207 del 05/10/2010.
- 3) Il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000.

Ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate negli atti contrattuali ed altre no.

L'Impresa, inoltre, sarà tenuta ad osservare tutte le Disposizioni che saranno emanate dalle Autorità marittime e militari.

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

Fermo restando il fatto che i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del contratto e dei documenti da esso richiamati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Ente appaltante, spetta all'Impresa l'organizzazione dei lavori per la migliore realizzazione degli stessi.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e sempre di prima scelta.

L'impresa sarà tenuta tassativamente, a presentare la campionatura preventiva alla fornitura o alla esecuzione, di qualsivoglia materiale, manufatto o colorazione, per l'approvazione da parte della D.L., anche in presenza di indicazioni specifiche negli elaborati di progetto. La direzione dei Lavori si riserva inoltre la facoltà di modificare il colore dei manufatti senza che l'Impresa possa rivendicare alcun maggior compenso.

Relativamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 554/99, dovranno essere osservate le prescrizioni fissate dal Capitolato Speciale di Appalto, redatto dal Min. LL. PP., edizione 1990 - ristampa aggiornata 2001.

#### **Norme nazionali**

Oltre alle sopraindicate norme di carattere generale, vengono nel seguito richiamate le norme nazionali che, sono caratterizzate dalla natura del provvedimento con il quale sono state emanate (Legge, D.P.R., D.M., Circolari Ministeriali) e dagli aspetti tecnici e/o amministrativi che esse intendono regolamentare.

Nella classificazione che segue, articolata secondo i fondamentali aspetti interessati dal complesso delle norme, sono evidenziati a titolo esemplificativo i principali disposti normativi.

Le norme citate vanno tenute presenti anche nei riguardi delle modifiche ed integrazioni eventualmente nel frattempo intervenute.

#### Norme generali

- D.P.R. n. 207/210 – Regolamento di attuazione del codice degli appalti pubblici.
- D.M. 19.04.2000 n. 145 - Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP.;
- D.Lgs 08/06/2001 n° 380 – T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

- D. Lgs 12/04/2006 n°163 – Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Norme relative alla legislazione antimafia

- Legge 31.05.1965 n° 575 - Disposizioni contro la mafia ;
- Legge 19.03.1990 n° 55 - Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- D.P.C.M. 10.01.1991 n° 55 - Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamento delle stazioni committenti;
- D.P.C.M. 11.05.1991 n° 187 - Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche ;
- D.L. 13.05.1991 n° 152 convertito con legge 12.07.1991 n° 203 - Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata;
- Legge 17.01.1994 n° 47 - Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla Legge 31.05.1965 n° 575;
- D.L.vo 08.08.1994 n° 490 - Disposizioni attuative della Legge 17.01.1994 n° 47;
- D.P.R. 03.06.1998 n° 252.
- Legge 13 agosto 2010, n. 136

Norme sulla sicurezza del Cantiere e sulla segnaletica di sicurezza.

- D.P.R. 547/1955 - Prevenzione infortuni nelle costruzioni;
- D.P.R. 164/1956 - Prevenzione infortuni sul lavoro;
- D.P.R. 303/1956 - Igiene dei lavori;
- D.L.vo 16.09.1994 n° 626 - Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- D.L.vo 14.08.1996 n° 493 - Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
- D.L.vo 14.08.1996 n° 494 - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
- D.L.vo 19.11.1999 n. 528 – Modifiche ed integrazioni al D. L.vo 14.08.1996 n. 494 recante attuazione alla direttiva 92/57/Cee
- Legge 04/08/2006 n°248 (art. 36bis) – Conversione in legge del D.L. 223/06 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica.....
- D.Lgs 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza nei cantieri -

Norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti

- D.Lgs. 05/02/1997 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
- D.M. 05/02/1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 05/02/1997 n°22.
- Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 – Norme in materia ambientale –

Normativa di riferimento antisismica ecc.

Nuove norme tecnica per le costruzioni	D.M. 14 Gennaio 2008 – circolare 617 del 02.02.2009
Istruzione per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di strutture in legno	CNR DT 206/2007
Costruzione elementi in acciaio e cemento armato	D.M. 14 Gennaio 2008 – circolare 617 del 02.02.2009 CNR-UNI 10011, Giugno 1988

Varie

- Legge 04/08/2006 n°248 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 04/07/2006 n°223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (Decreto Bersani).

## **Art. 7**

### **Divieto di cessione del contratto e subappalto**

Salvo quanto disposto dagli articoli 27, 116 e 118 D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il contratto di appalto non può essere ceduto, neanche in parte, sotto pena di nullità nonché, ove ricorrano le condizioni, di rescissione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.

L'affidamento in subappalto di opere e lavori oggetto del presente appalto è disciplinato dall'articolo 118 D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 nonché dall'art. 170 del Regolamento.

In caso di violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, l'Ente appaltante potrà procedere alla immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, salvo il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò imputabili. Se durante l'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, l'Ente appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente appaltante non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Ente appaltante e dei terzi, dei lavori subappaltati.

Qualora, durante l'esecuzione del subappalto, ancorché autorizzato, la Direzione dei lavori accerti l'esistenza di inadempimenti da parte del subappaltatore, può intimare per iscritto all'Appaltatore di prendere immediatamente le dovute misure per la risoluzione del Contratto di subappalto e per l'allontanamento dal cantiere del subappaltatore.

La risoluzione del Contratto di subappalto non dà alcun diritto all'Appaltatore di proroga dei termini dell'esecuzione del Contratto.

In ogni caso l'Appaltatore resta il solo ed unico responsabile nei confronti dell'Ente appaltante delle opere eventualmente affidate a ditte subappaltatrici.

Si richiama infine espressamente l'osservanza della normativa antimafia (L. 27/12/1956 n. 1423; L. 31/5/1965 n. 575; D.L. 6/9/1982 n. 629; L. 13/9/1982 n. 646; L. 12/10/1982 n. 726; L. 23/12/1982 n. 936; L. 19/3/1990 n. 55; L. 17/1/1994 n. 47; D. LGS. 8/8/1994 n. 490; Decreto Ministero dell'Interno 16/12/97 n. 486; D.P.R. 03/06/98 n. 252); Legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **Art. 8**

### **Consegna dei lavori**

La Direzione Lavori comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. La consegna dei lavori sarà effettuata subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con le riserve di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Dalla data del primo verbale di consegna, anche se trattasi di consegna parziale, decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'Ente appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di penale di recesso, la cauzione provvisoria o definitiva versata dall'Impresa stessa, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, oppure di procedere all'esecuzione d'ufficio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell'Ente appaltante si applicano le disposizioni contenute al riguardo all'art. 9 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000 e all'art. 153 commi 8 e 9 del Regolamento.

## **Art. 9**

### **Programma dei lavori**

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà presentare il programma dettagliato per la esecuzione delle opere, previo accordi con la Direzione Lavori circa la rispondenza al programma generale, ai termini di avanzamento e di esecuzione stabiliti dal contratto e dal presente capitolato e ad eventuali altre esigenze evidenziate dall'Ente appaltante.

Il programma approvato è impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Ente appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel successivo art. 32.

#### **Art. 10** **Ordini della Direzione Lavori**

Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente appaltante degli eventuali danni conseguenti.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni, in base a quanto previsto dall'art. 165 del Regolamento e dall'art. 31 del Capitolato Generale.

Nessuna variante o aggiunta nella esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e/o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori, previa approvazione dell'Ente appaltante.

#### **Art. 11** **Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri**

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 9.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei Dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze, secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 6 del Capitolato Generale.

L'Impresa è tenuta ad avere come Direttore Tecnico del Cantiere un Ingegnere o Architetto o Geometra, regolarmente iscritto all'Albo, munito di procura autentica, preventivamente accettato dall'Ente appaltante, il quale si assumerà la piena responsabilità dell'organizzazione tecnica dei lavori.

Egli dovrà essere costantemente presente durante le ore di attività del cantiere. Eventuali sue assenze continuative e/o ingiustificate, costituiranno inadempimento grave agli obblighi contrattuali e saranno considerate ragione sufficiente per l'applicazione della clausola risolutiva espressa del contratto per colpa imputabile all'Impresa.

L'impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto agli articoli 4 e 5 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136, e specificatamente:

##### **Art. 4. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali**

*1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.*

##### **Art. 5. Identificazione degli addetti nei cantieri**

*1. La tessera di riconoscimento di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera u\), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'[articolo 21, comma 1, lettera c\), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008](#) deve contenere anche l'indicazione del committente.*

#### **Art. 12** **Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori**

L'Impresa è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, sul luogo del lavoro, che può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto. Restano ferme al riguardo anche le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del Capitolato Generale.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei

requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli eventualmente subappaltati, a norma del contratto.

L'appaltatore rimarrà tuttavia sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore dovrà anche comunicare il nominativo del proprio dipendente che, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suddetto suo rappresentante e comunicare, inoltre, tempestivamente, in caso di cessazione o revoca del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e dovrà essere depositato presso l'Ente appaltante, il quale giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante.

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

La D.L. avrà diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di indicarne il motivo e senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

### **Art. 13**

#### **Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del Capitolato Generale n. 145/00.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, comma 6, del d.Lgs. n. 163/2008, per come di seguito integrato ad opera dell'art. 35, commi da 28 a 33, della legge del 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del DL del 4 luglio 2006, n. 223 (d'ora in poi, rispettivamente, legge n. 248/2006 e DL 223/2006).

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

### **Art. 14**

#### **Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penalità per ritardi**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, oggetto del presente appalto, è determinato in giorni 50 dalla data del Verbale di consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale pari ad tre millesimi dell'intero importo netto contrattuale, per un ammontare complessivo non superiore al 10% dello stesso importo netto contrattuale, fatta ogni riserva per gli eventuali maggiori indennizzi a favore dell'Ente appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per mancati introiti e per qualsiasi altro titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stabilita. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 341 legge 20/05/1865 n. 2248.

Le penali saranno iscritte a debito dell'appaltatore, nello stato di avanzamento immediatamente successivo a quando si è verificato il ritardo o nello stato finale. Restano comunque ed in ogni caso salvi i diritti dell'Ente appaltante alla completa rifusione ed agli indennizzi di tutti i danni derivanti all'Ente appaltante stesso per la mancata osservanza dei termini fissati per l'ultimazione dell'intero lavoro.

Le penali danno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino a concorrenza, con il corrispettivo obbligo immediato dell'Impresa di provvedere alla sua reintegrazione.

Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e pertanto per tali giorni non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

E' stato altresì tenuto conto di tutti i termini e tempi di cui agli articoli 8, 9, 13, 21 e 22 del presente capitolato e pertanto anche per essi è escluso il diritto dell'appaltatore a proroghe o protrazioni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Si fa inoltre obbligo all'Impresa di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che la stessa Impresa ha offerto e previsto nel programma di cui all'art. 9 presentato all'Ente appaltante e da questo accettato.

Saranno in ogni caso e totalmente a carico dell'Impresa, a cui verranno addebitati e trattenuti sulle rate di acconto, tutti gli eventuali addebiti che provenissero dalle Amministrazioni interessate dalla costruzione di qualsiasi opera, per risarcimento danni, per multe, e comunque motivati da negligenza, colpa o frode.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di utilizzare in qualsiasi tempo, anche prima della completa ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa, a proprio insindacabile giudizio, parte o tutte le opere eseguite prendendole in consegna mediante apposito verbale di constatazione.

Qualora l'Ente appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Impresa non potrà mai reclamare alcun compenso per la parziale o totale anticipata utilizzazione delle opere costruite, quali che siano le difficoltà che le derivino nella esecuzione o nel completamento delle rimanenti opere, né potrà infirmare le risultanze e le determinazioni del collaudo definitivo.

L'Impresa però è esonerata dall'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione dipendenti, in modo evidente, dalla anticipata utilizzazione delle opere appaltate o di parte di esse, mentre è tenuta alla riparazione di quelle che manifestano deficienze di esecuzione.

L'Impresa comunicherà all'Ente appaltante, a mezzo di raccomandata con A.R. la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la effettuazione dei collaudi.

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno regolate dall'art. 24 del Capitolato Generale e dal regolamento.

#### A) Il P.E.L.

Il programma esecutivo di attuazione dello sviluppo dei lavori deve essere predisposto dall'appaltatore ed approvato dalla D.L. e dall'Ente appaltante. Esso è redatto per consentire alla D.L. di controllare lo sviluppo delle varie categorie di lavoro ed i relativi tempi di esecuzione.

Il programma esecutivo dettagliato di attuazione dei lavori dovrà essere formato dalle seguenti documentazioni:

### **Art. 15 Contabilità dei lavori**

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

La Direzione Lavori provvederà a redigere, in corso d'opera, la contabilizzazione delle opere eseguite, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui al successivo art. 17 e fermo l'obbligo dell'Impresa di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, pena la decadenza, altrimenti, di ogni diritto o pretesa al riguardo.

Nel caso di contabilizzazione di partite in quantità provvisorie, dette partite saranno equiparate a quelle definitive per gli effetti dei termini di iscrizione delle eventuali riserve.

La pratica elaborazione della contabilità stessa potrà essere tenuta per mezzo di sistemi meccanografici.

I materiali, manufatti, attrezzature o impianti, approvvigionati nel cantiere per essere incorporati nelle opere definitive, sempreché siano stati accettati dalla Direzione Lavori, potranno, ad insindacabile giudizio della stessa Direzione Lavori, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. L'appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi materiali, manufatti, attrezzature o impianti, sino al loro impiego e la Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso essi risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

La tabella delle aliquote percentuali di incidenza di ogni categoria di lavori a corpo verrà redatta tra l'impresa e i direttori dei lavori con apposito verbale, al fine di redigere la contabilità a corpo.

### **Art. 16 Stato finale e conto finale**

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, ultimata ogni singola opera si redigerà il verbale di ultimazione e si farà luogo alla compilazione del conto finale, che dovrà essere redatto dalla Direzione Lavori entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori stessi e trasmesso al Responsabile del Procedimento che attiverà la procedura di cui all'art. 201 del sopracitato Regolamento.

Il pagamento, di quanto dovuto all'appaltatore sulla base del conto finale (rata di saldo) sarà effettuato dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio, sempreché non esistano legittimi impedimenti ai sensi dell'art. 189 del Regolamento, dell'art. 7 del Capitolato Generale e delle vigenti disposizioni in materia retributiva ed assicurativa richiamate all'art. 21 del presente capitolato, che siano adempiuti tutti gli obblighi richiamati agli artt. 18, 21 e 22 del presente capitolato e che le eventuali controversie insorte in dipendenza delle cave, discariche, strade di servizio di cui al precedente art. 13 risultino completamente definite e tacitati i relativi reclami.

Il titolo di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile e deve essere emesso entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio, previa presentazione di apposita garanzia fidejussoria, come previsto dagli articoli 124 e 235 del Regolamento e dall'art. 29 del Capitolato Generale.

Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo, per motivi attribuibili all'Ente appaltante, spettano all'Impresa gli interessi stabiliti dall'art. 30 del Capitolato Generale, per cui l'Impresa non avrà diritto di pretendere altro tipo di risarcimento danni od indennità di qualsiasi altra specie.

### **Art. 17 Pagamenti**

A titolo di pagamenti in acconto l'Ente appaltante erogherà all'Impresa appaltatrice le somme risultanti dai certificati emessi dal Responsabile del procedimento, compilati sulla base degli stati di avanzamento presentati dal Direttore dei Lavori e trasmessi all'Ente appaltante. Tali documenti saranno predisposti durante il corso delle opere alla scadenza dell'importo di €50.000,00, al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute di garanzia.

Solo dopo che sia stato compilato il verbale di ultimazione dei lavori, in base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, si farà luogo all'emissione del conto finale.

Resta convenuto che nell'emissione dei certificati di acconto, sarà escluso l'importo delle eventuali anticipazioni effettuate dall'Impresa.

Sullo stesso ammontare sarà inoltre effettuata la trattenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale.

L'Ente appaltante può trattenere, dai certificati di acconto o dalla rata di saldo, le somme necessarie per ottemperare direttamente a tutti gli oneri previsti dal presente CSA a carico dell'Impresa e da essa non rispettati, nonché per quelli previsti dall'art. 13 del Capitolato Generale, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi entro 45 giorni dal termine previsto al comma 1 del presente articolo.

Il pagamento dei suddetti certificati di acconto dovrà essere effettuato, a norma dell'art. 29 del Capitolato Generale, entro 30 giorni dalla data di emissione.

Nel caso di eventuali ritardi nei pagamenti degli acconti, spettano all'Impresa gli interessi stabiliti dall'art. 30 del Capitolato Generale, per cui l'Impresa non avrà diritto di pretendere altro tipo di risarcimento danni od indennità di qualsiasi altra specie.

L'emissione o il pagamento dei certificati di acconto o della rata di saldo potranno essere sospesi, ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, qualora l'Impresa non abbia rispettato anche una sola delle norme previste dal contratto d'appalto e dal presente capitolato, fino a quando l'Impresa stessa non abbia ottemperato a quanto dovuto, senza che essa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

Come stabilito dalle leggi vigenti, non sono ammessi compensi revisionali.

I lavori sono appaltati a corpo, con prezzo chiuso ai sensi degli articoli 53 e 133 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La eventuale contabilizzazione parziale dei prezzi a corpo verrà effettuata, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, proporzionalmente all'effettivo avanzamento dei lavori stessi.

Nel caso di sub appalti è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative al pagamento da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista secondo quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e successive integrazioni e modifiche.

### **Art. 18 Manutenzione delle opere sino al collaudo**

Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, l'approvazione del collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa, la quale, nei casi di utilizzazione anticipata delle opere, la eseguirà in modo da non impedire l'accesso delle persone e dei veicoli agli edifici e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori e l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio da parte dell'Ente appaltante e, comunque, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1668 e 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere

definitivo.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il transito delle persone e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Allo scopo di permettere l'immediato intervento, in casi particolari quando sussistano fondati motivi legati alla stagione o ad altre cause, l'appaltatore potrà procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio.

Per tali casi l'appaltatore dovrà però tempestivamente avvertire la Direzione Lavori e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni di fortuna in maniera definitiva con i materiali e nei modi prescritti dal Capitolato Speciale.

All'atto del collaudo gli spessori dei materiali dovranno risultare esattamente conformi a quelli previsti in contratto.

Saranno a totale cura e carico dell'appaltatore gli oneri tutti relativi alle operazioni che si rendessero necessarie per eliminare le deficienze e le irregolarità che fossero riscontrate.

Le riparazioni che si rendessero necessarie per eliminare eventuali cedimenti, saranno eseguite dall'appaltatore a sua cura e, salvo che non siano dovuti a cause specifiche estranee ai lavori, a sue spese.

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua completa cura e spese, ad effettuare tutti quegli interventi che la Direzione Lavori e la Commissione di collaudo, a loro insindacabile giudizio, riterranno necessari per il consolidamento ed il ripristino delle opere deficitarie, fatto salvo e riservato all'Ente appaltante il riconoscimento di tutti i danni conseguenti.

In caso di inadempienza dell'appaltatore provvederà la Direzione Lavori e le spese i rifacimenti saranno trattenuti previa semplice comunicazione scritta, all'atto del pagamento del saldo. La trattenuta sarà effettuata applicando alle quantità impiegate i prezzi di elenco al netto del ribasso.

Per tutte le prove e verifiche in corso d'opera, fino all'ultimazione dei lavori, nonché per le operazioni di collaudo, l'appaltatore è obbligato a sua completa cura e spese ed a richiesta del personale addetto ai controlli, a mettere a disposizione apparecchiature e strumenti adatti per le misurazioni necessarie.

Per tutto il periodo intercorso tra la data di ultimazione dei lavori e quella di approvazione del certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore dovrà assicurare il buon funzionamento degli impianti e di tutte le apparecchiature fornite ed installate dal medesimo, nonché la tempestiva riparazione di tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestassero negli impianti e nelle apparecchiature per qualsiasi motivo.

Per tutte le manutenzioni poste dal presente capitolato a carico dell'appaltatore, qualora il medesimo non provveda ai relativi adempimenti, l'Ente appaltante si riserva, fermo restando quanto stabilito nel presente art. 18, di procedere alla diretta esecuzione d'ufficio in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 341 della legge n. 2248/1865 All. F e del Regolamento, qualora, a suo insindacabile giudizio, la mancata manutenzione dovesse provocare pregiudizio alle opere.

Quale che sia l'esito del collaudo, resta fermo che l'Appaltatore garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi, difetti o difformità e che il lavoro appaltato è in ogni sua parte del tutto esente da qualsiasi vizio, difetto o difformità. I vizi d'installazione degli impianti vengono in ogni caso assoggettati all'applicazione dell'art. 1669 c.c..

Per le Parti riparate o sostituite il periodo di garanzia decorre dall'avvenuta riparazione e/o sostituzione.

#### **Art. 19**

#### **Collaudi e pagamento del saldo**

In corso d'opera verranno eseguiti, a cura della Direzione dei Lavori ed a spese dell'Impresa, tutti i collaudi tecnici ed i collaudi preliminari previsti dalle Norme Tecniche allegate al contratto.

La Commissione di collaudo provvederà alle verifiche, prove e constatazioni che riterrà necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse fino all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

Fermo restando quanto sopra detto e fermi gli obblighi di manutenzione stabiliti al precedente art. 18, si stabilisce che la collaudazione completa di tutte le opere comprese nell'appalto, ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Ente appaltante, sarà conclusa, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'appaltatore.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto delle visite di collaudo, l'Impresa è tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e di completamento che fossero prescritti dal Collaudatore. Non verrà rilasciato il certificato di collaudo fino a che l'Impresa non avrà completamente e lodevolmente eseguito i lavori medesimi.

Alle operazioni di collaudo hanno diritto di assistere i rappresentanti dell'Impresa che ha eseguito le opere e/o effettuato le forniture.

Dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio potranno essere pagati i saldi, le trattenute e svincolate le

cauzioni.

Con il collaudo saranno anche definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte.

Non appena ultimati i lavori, l'Impresa, previa trasmissione della documentazione di agibilità, si riserva di invitare l'Ente appaltante a prendere in consegna le opere realizzate.

Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio.

Alla redazione del verbale parteciperà l'Impresa appaltatrice.

Con la firma del verbale di consegna l'Ente appaltante verrà automaticamente immesso nel possesso delle opere consegnate, con conseguente disponibilità.

In caso di utilizzazione delle opere realizzate da parte dell'Ente appaltante subito dopo la consegna e prima dell'approvazione del collaudo, spetterà all'Ente stesso provvedere a propria cura e spese all'esercizio delle opere, salvo l'obbligo per l'Impresa esecutrice di fornire l'assistenza tecnica per la conduzione delle opere.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Impresa dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

#### **Art. 20**

##### **Danni di forza maggiore ed altri**

Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori, ivi inclusi quelli previsti dagli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale.

In deroga a quanto disposto dagli artt. 165 e 166 del Regolamento, tutti gli eventuali danni, essendo il lavoro coperto da polizza assicurativa, dovranno essere denunciati a cura e spese dell'appaltatore alla Compagnia di assicurazione che provvederà a risarcire l'appaltatore ove ne ricorrano gli estremi.

Il mancato o ridotto riconoscimento dei danni da parte della compagnia di assicurazione non potrà in nessun caso costituire motivo per l'appaltatore di pretese di riconoscimento o rifusione dei danni da parte dell'Ente appaltante.

L'appaltatore avrà il solo diritto di incassare la liquidazione riconosciuta dalla compagnia assicuratrice.

Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore: gli scoscendimenti, le solcature, gli interramenti degli scavi, delle cunette e delle fognature, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. L'Impresa dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese.

#### **Art. 21**

##### **Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa**

Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici.

L'Impresa è obbligata a trasmettere all'Ente appaltante:

- denuncia di esercizio all'INAIL relativa al lavoro appaltato, con il numero di posizione assicurativa;
- domanda di iscrizione all'INPS con la relativa posizione;
- domanda di iscrizione alla Cassa Edile Provinciale con il numero di posizione;
- Elenco dei dipendenti ogni volta che avviene una variazione del personale destinato in cantiere;
- registro degli infortuni.

Oltre a quanto specificato dal Regolamento e dal Capitolato Generale, ed a quanto prescritto nelle presenti Norme Generali d'Appalto, sarà a totale ed esclusivo carico e onere dell'Impresa quanto segue:

1) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante o della D.L., dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

2) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto d'appalto - e se cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse.

In caso di violazione degli obblighi e dopo che la violazione, accertata mediante esito negativo del DURC dall'Ente

appaltante, L'Ente sospenderà i pagamenti dovuti che non costituiranno motivo per l'appaltatore per opporre eccezioni all'ente appaltante né per accampare pretese di risarcimento danni, interessi ed altro.

Per le d sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Ente appaltante, neanche a titolo di risarcimento di danni.

- 3) Provvedere affinché sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Ente appaltante.
- 4) Osservare l'art. 7 del Capitolato Generale, agli effetti della costituzione della ritenuta ivi prevista per la tutela dei lavoratori.
- 5) Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dai successivi artt. 22 e 23.

I piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, formano parte integrante del contratto d'appalto e devono essere consegnati all'Ente appaltante e messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, in ogni caso, prima della consegna dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

I piani dovranno essere aggiornati di volta in volta e coordinati, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese eventualmente operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con i piani presentati dall'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza e, ai sensi dell'art. 151 del Regolamento, può assumere anche le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri.

Il direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Impresa, è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi del decreto legislativo n. 81/08, così come modificato dal d.lgs. n. 106/2009.

L'appaltatore deve depositare presso l'ente appaltante:

- a) iscrizione alla Cassa di Commercio;
  - b) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 D.Lgs. 81/2008 e s. m.e.i.;
  - c) il D.U.R.C.;
  - d) la dichiarazione di non essere soggetto di provvedimenti di sospensione e interdittivi di cui all'art. 14 del d.Lgs. 81/2008 e s. m.e.i.;
  - e) il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della proprie Impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.e.i.;
  - f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alla Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - g) eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
  - h) il Piano Operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. H) del D.Lgs. 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'Impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. A) del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008;
- 5.1 Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
  - 5.2 L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori (ovvero al Coordinatore per la Sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
  - 5.3 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

- 6) Le prestazioni di personale idoneo, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.  
All'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere a fornire quanto segue:
- fornire al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, in duplice copia, tutti gli elementi necessari alla compilazione del fascicolo dell'opera relativamente alle opere e agli impianti eseguiti, comprendenti tutti i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti, o apparecchiature e norme di uso e manutenzione.
- 7) Presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di manodopera e di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti.
- 8) Provvedere alla manutenzione delle opere fino alla approvazione del certificato di collaudo provvisorio, sempre con le avvertenze di cui all'art. 18 del presente capitolato speciale.
- 9) Le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova statica e dinamica, nonché le spese per il ripristino delle opere che fossero state alterate nell'esecuzione, verifica, saggi ed esplorazioni ordinate dai Collaudatori.
- 10) Lo sgombero a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, etc, in modo da ripristinare lo stato primitivo.  
Dovranno essere smontate le opere provvisorie con ricollocazione di tutti gli elementi eventualmente rimossi senza esclusione alcuna.  
L'area di cantiere dovrà essere rilasciata perfettamente ripulita e liberata da qualsiasi materiale o residuo di lavorazione.
- 11) E' fatto divieto all'Impresa, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione dei Lavori, di eseguire o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.
- 12) Disporre, prima dell'inizio dei lavori nel numero che sarà prescritto, le tabelle recanti le indicazioni relative all'autorità, all'ufficio ed all'opera che viene eseguita con dimensioni di 2x3 m e con caratteristiche uguali all'analogo tipo depositato presso il Ministero dei LL.PP.
- 13) L'allontanamento dal cantiere dei materiali che vengono rifiutati dalla Direzione Lavori in quanto non rispondenti ai requisiti di accettazione stabiliti dalle vigenti leggi, ovvero non riconosciuti di qualità idonea secondo le Norme Tecniche contrattuali.
- 14) Provvedere al pagamento: di tutti gli oneri fiscali ed altre spese eventualmente dovute inerenti al contratto;
- 15) Assicurare buona accessibilità a tutti indistintamente i fronti del lavoro in modo da consentire sopralluoghi e visite in qualsiasi momento, nonché mantenere il cantiere ordinato e agevolarne la transitabilità.
- 66) Provvedere a richiedere a tutte le amministrazioni interessate, come ad esempio, senza che la esemplificazione diminuisca la generalità del concetto, Capitaneria di Porto, Demanio, ecc., le relative autorizzazioni o concessioni o nullaosta per tutto quanto concerne l'esecuzione delle opere.
- 17) Le prestazioni di personale idoneo, degli attrezzi e degli strumenti per effettuare rilievi, tracciamenti, misurazioni nonché per tutte le procedure necessarie per l'iscrizione al catasto degli immobili realizzati e per i frazionamenti delle particelle di terreno interessate dai lavori in oggetto.

**Di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore precisati nel presente articolo e nel successivo, si è tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara.**

Per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri sopra richiamati, è esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente appaltante. Resta stabilito che, in caso di inosservanza da parte dell'Impresa anche di uno solo degli obblighi precisati nel presente articolo e nel successivo, l'Ente appaltante sospenderà la corresponsione dei pagamenti ed avrà, inoltre, la facoltà, nell'ipotesi di inadempienze perduranti, di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

**Art. 22**

**Oneri generali relativi al cantiere**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e di richiedere al Direttore dei Lavori stesso, disposizioni per le Particolarità che eventualmente non risultassero dai disegni, o dalle disposizioni già impartite.

In nessun caso l'Appaltatore potrà dare corso alla esecuzione di opere diverse o in contrasto alle istruzioni del Direttore dei Lavori.

Nei prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri generali a carico della Impresa appaltatrice dei lavori.

- 01) La formazione e l'esercizio del cantiere, la dotazione di macchinari e attrezzature, nonché la installazione dei mezzi di lavoro e ponteggi necessari per la esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto atti ad

assicurare una perfetta e rapida esecuzione del lavoro.

Il progetto dell'impianto del cantiere, che dovrà prevedere anche una solida e decorosa recinzione, sarà dall'Impresa sottoposto all'approvazione dell'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori.

Si intendono anche a carico dell'Impresa gli oneri relativi a:

- utenze provvisorie: energia elettrica, acqua e telefono (allacci, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzo, etc.) che dovranno essere intestate all'Impresa appaltatrice;
- spostamenti del cantiere in relazione alle necessità di sviluppo dei lavori;
- l'osservanza dei regolamenti: edilizio, di igiene e di polizia urbana, nonché del codice della strada, per quanto concerne l'esercizio del cantiere e la esecuzione dei lavori;
- lo smobilizzo del cantiere, se necessario anche in tempi successivi, comprendenti demolizioni di basamenti e di vie di corsa, sgombero di attrezzature, di macchinari e di materiali eccedenti, da eseguire nei tempi stabiliti dal programma dei lavori e comunque, in chiusura del cantiere, non oltre tre settimane dalla ultimazione dei lavori.

- 02)** La predisposizione di impianto elettrico, in stato di efficiente uso, per l'illuminazione provvisoria di tutti i locali nei quali si eseguono lavori sia da parte dell'Impresa che da parte di Ditte fornitrici dell'Ente appaltante e per la durata dei suddetti lavori, anche se eseguiti in più riprese.

Dovrà pure essere predisposta l'illuminazione provvisoria ed adeguata delle scale, corridoi, passaggi, ecc. per assicurare la normale percorribilità degli edifici. Dovranno inoltre essere predisposti in posizione opportuna, quadretti di forza motrice per l'alimentazione delle attrezzature (trapani, saldatrici, levigatrici, ecc.) delle Ditte fornitrici.

Il consumo dell'energia elettrica per l'illuminazione e la forza motrice è a carico dell'Impresa per tutte le opere comprese nel contratto d'appalto nonché per la posa in opera dei materiali forniti dall'Ente appaltante ed il montaggio degli impianti scorporati.

- 03)** La custodia diurna e notturna del cantiere estesa a tutti i materiali accantonati nell'ambito del cantiere stesso, sia di proprietà dell'Impresa che dell'Ente appaltante o di terzi sino all'approvazione degli atti di collaudo dei lavori, avendo riguardo, fra l'altro, anche alle vigenti normative di legge antimafia.
- 04)** La fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto potrà occorrere per l'ordine e la sicurezza, come ad es. cartelli d'avviso, segnali di pericolo diurni e notturni.
- 05)** La fornitura, installazione e mantenimento in perfetto stato di efficienza di tutte le segnalazioni diurne e notturne (cartelli, fanali, segnali verticali e orizzontali, ecc.) nelle zone interessate dai lavori, in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza del transito pedonale e veicolare, in osservanza alle norme legislative antinfortunistiche e di circolazione stradale.
- 06)** La realizzazione di steccati provvisori ovunque possano presentarsi condizioni di pericolo per la incolumità delle persone addette od estranee ai lavori.
- 07)** La manutenzione del cantiere e la pulizia periodica delle opere in corso di esecuzione, incluso lo sgombero e l'allontanamento dei materiali di rifiuto, anche se lasciati dalle Ditte fornitrici incaricate direttamente dall'Ente appaltante.
- 08)** L'esecuzione di tutte le opere in armonia con i lavori affidati ad altre Ditte ed in coordinamento con queste, incluso l'onere per le occorrenti riprese di lavoro; l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per eventuali interferenze con altre Ditte operanti nella zona.  
Per quanto riguarda i ponteggi, l'uso gratuito da parte delle altre Ditte incaricate dall'Ente appaltante è consentito per il tempo necessario ad eseguire le opere di loro competenza, nei periodi previsti dal programma dei lavori.
- 09)** L'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso, e nelle opere in costruzione alle persone autorizzate dall'Ente appaltante, anche se appartenenti ad altre Ditte alle quali siano stati affidati lavori non compresi nel contratto o da questo stralciati.

L'Impresa dovrà includere i rischi connessi a quanto sopra, riferiti a persone e cose, nella propria polizza di assicurazione con primaria Compagnia.

### **Art. 23**

#### **Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi**

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nelle presenti Norme Generali d'Appalto e nelle Norme Tecniche d'Appalto sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non limita né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di Direzione e Sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte della Direzione dei Lavori e/o dell'Ente appaltante non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Ente appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa di ottemperare agli ordini che la Direzione dei Lavori avrà emanato.

L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Lo svolgimento dei lavori, la loro contabilità ed il loro collaudo sono sottoposti a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, del Regolamento n. 207/2010, del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL. PP. n. 145 del 19/04/2000, per quanto non in contrasto con gli atti di gara, col contratto e coi documenti di disciplina specifica dell'appalto.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni "antimafia" contenute nelle leggi 646/82, 726/82, 936/82, 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla custodia del cantiere, della disciplina prevista dall'art. 22 della legge 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna ad eseguire, su disposizione sia della Direzione Lavori che dell'Ente appaltante, le prove ed i saggi ritenuti opportuni e ad accettare che vengono disposti collaudi parziali anche in corso d'opera.

Negli adempimenti procedurali a carico dell'Impresa, secondo quanto prescritto dalle norme generali di appalto, si intendono comprese anche tutte le attività richieste per l'utilizzazione delle opere, ivi comprese quelle relative alla progettazione, esecuzione, collaudo ed agibilità delle opere in conglomerato cementizio armato ricadenti in zona sismica.

E' altresì a carico dell'Impresa lo svolgimento delle pratiche necessarie all'ottenimento di permessi e licenze presso le Autorità competenti.

L'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto.

Qualora si verificasse un danno derivante, dipendente o connesso con le prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore manleverà l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che potesse in ogni modo derivargli.

L'Appaltatore assumerà ogni responsabilità per danni che possano derivare a terzi (cose o persone) per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, anche nel caso che eventuali clausole o accordi previsti in Contratto di assicurazione limitino le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne l'Ente appaltante da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse ad esso mossa da terzi.

#### **Art. 24**

##### **Prezzi di elenco**

L'aggiudicazione avverrà a corpo, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera b, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,

I prezzi offerti in sede di gara, in base ai quali saranno liquidati i lavori appaltati a corpo, risultano dal ribasso applicato sull'elenco prezzi allegato al contratto.

Detti prezzi sono fissi, invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

Il ribasso offerto in sede di gara comprendono e compensano tutti gli oneri e le prestazioni previsti dal presente capitolato e quanto altro necessario per dare le opere appaltate complete in ogni e parte ed eseguite a perfetta regola d'arte.

Si dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente contratto e negli articoli delle presenti Norme si è tenuto conto nello stabilire l'offerta dei lavori a corpo e a misura così come offerti in sede di gara, si intendono quindi accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, tenuto conto di tutti i predetti oneri ed obblighi e ritenuti pertanto da essa remunerativi.

L'appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte; e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e nei termini parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori di cui all'art. 9 del presente capitolato (p.e.l.).

#### **Art. 25**

##### **Lavori non previsti nell'elenco prezzi – Variazioni al progetto e al corrispettivo**

Qualora l'Ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06, le

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 163 del regolamento n. 207/2010.

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nell'Elenco, si utilizzeranno i prezzi contenuti nell'ultima pubblicazione dell'elenco prezzi della Regione Calabria, in mancanza, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme dell'art. 163 del Regolamento oppure, eccezionalmente, alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante.

Qualora sia necessario determinare dei nuovi prezzi, su di essi sarà applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara.

L'Ente appaltante potrà anche richiedere all'appaltatore delle anticipazioni di denaro per pagamento di fatture attinenti a forniture di materiali ed opere speciali connesse ai lavori oggetto dell'appalto, senza corresponsione di interessi.

#### **Art. 26** **Riserve dell'Impresa**

Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 190 del Regolamento e 31 del Capitolato Generale.

La riserva deve essere iscritta ed esplicita, a pena di decadenza per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, delle presenti Norme Generali di Appalto, delle Norme Tecniche d'Appalto e dell'Elenco Prezzi.

Per le contestazioni inerenti alla formazione di nuovi prezzi si applicheranno le norme di cui all'art. 163 del Regolamento.

L'Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Ente appaltante.

Salvo quanto previsto dagli articoli 239 e 240 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'esame delle riserve avverrà a lavori ultimati e precisamente in sede di liquidazione finale dei medesimi, con le modalità previste dagli articoli 32 e 33 del Capitolato Generale.

A seguito della emissione del certificato di collaudo, entro sessanta giorni, l'Ente appaltante adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Impresa regolarmente formulate nei modi sopracitati e notificherà le medesime all'appaltatore ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

#### **Art. 27** **Definizione delle controversie**

Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e la esecuzione del contratto, delle Norme Generali d'Appalto, delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata, e che non si sia potuta definire con l'accordo bonario previsto dall'art. 240 D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero con la procedura prevista dall'art. 32 del Capitolato Generale al termine dei lavori, con accettazione da parte dell'Impresa delle determinazioni definitive adottate dall'Ente appaltante, sarà deferita al giudice ordinario, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale.

In nessun caso l'Impresa potrà, pur essendo in corso la controversia, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 28** **Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa**

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere d'ufficio il contratto di appalto:

- quando l'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave o risulti notoriamente insolvente, o abbia chiesto l'amministrazione controllata, o sia stata dichiarata fallita, o quando interrompa l'esecuzione del contratto anche se per la pendenza di contestazioni avanti al giudice ordinario;
- quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi al giudice ordinario (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- quando nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio di autotrasporto o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, di sicurezza stradale ed impiego di lavoratori in nero tale rescissione potrà dare seguito anche a revocare le autorizzazioni rilasciate ai sub contratti di varia natura nella ipotesi prima riportate;

- quando la ditta non ottemperi alle 5 clausole dell'art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto tra La prefettura di Reggio Calabria e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro in data 13 aprile 2010;
- in tutti gli altri casi di seguito indicati a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
  - cessione totale o parziale a terzi del Contratto di appalto;
  - abbandono del cantiere;
  - sospensione ingiustificata dei lavori per un periodo superiore a venti giorni;
  - esecuzione di opere in subappalto non regolarmente autorizzate;
  - reiterate o gravi violazioni delle norme di sicurezza;
  - violazione delle norme sul trattamento dei lavoratori, sempre che l'Impresa non provveda a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione;
  - ritardo nell'esecuzione dei lavori di almeno 45 (quarantacinque) giorni di calendario rispetto al programma dei lavori, per motivi imputabili all'Impresa;
  - assenza continuativa e/o ingiustificata del Direttore Tecnico del cantiere;
  - reiterate violazioni e mancato adeguamento nei tempi e nei modi agli ordini di servizio emanati dalla Direzione Lavori.

L'Ente appaltante, si potrà avvalere della facoltà prevista agli art. 132, 137, 138, 139 e 140 di cui al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La risoluzione opera di diritto ai sensi dei su citati articoli e dell'art. 1456 del Codice Civile. Peraltro la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una normale diffida da parte dell'Ente appaltante, che prescriva quanto l'Impresa debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando il relativo termine di adempimento non inferiore a 10 giorni. Trascorso tale termine senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, potrà farsi dall'Ente appaltante la dichiarazione di risoluzione espressa.

La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dall'Ente appaltante all'Impresa mediante raccomandata A/R o ufficiale giudiziario.

L'ente appaltante, inoltre, in tutti i casi di cui ai capoversi a), b) e c) se lo crederà opportuno, invece che dichiarare risolto il contratto, potrà procedere all'esecuzione d'ufficio di tutte o parte delle opere ancora da eseguire previa notifica all'appaltatore, a mezzo raccomandata A/R o ufficiale giudiziario, di formale diffida intimante ancora l'esecuzione di determinate opere in un determinato tempo (non inferiore a 10 giorni) sotto la comminatoria, in caso di inadempimento dell'intimazione, dell'esecuzione d'ufficio di tutti o parte dei lavori da eseguire a tutte maggiori spese dell'appaltatore.

Scaduto il termine assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori o per l'adempimento delle prescrizioni, sia nel caso della dichiarazione di risoluzione del contratto, sia nel caso che fosse comminata l'esecuzione d'ufficio, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constaterà se ed in quale modo abbia l'appaltatore adempiuto alle ingiunzioni fattegli, e ne compilerà processo verbale, da trasmettere al Responsabile del procedimento.

A seconda dei risultati di detto processo verbale, l'Ente appaltante disporrà la risoluzione del contratto oppure ordinerà l'esecuzione d'ufficio e disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine ed attrezzature esistenti nei cantieri dell'appaltatore e che possano essere utilmente impiegati nei lavori stessi.

Subito dopo tale immissione in possesso dell'Ente appaltante la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o col suo rappresentante, compilerà il verbale di constatazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. Nel caso che l'appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o sia assente, per quanto invitato a presenziarvi con raccomandata con avviso di ricevimento, il detto verbale sarà redatto dalla Direzione lavori, con l'assistenza di due testimoni da scegliersi fra persone estranee ai lavori.

Sia nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto sia in quello dell'esecuzione d'ufficio, l'appaltatore è obbligato all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Sarà facoltà dell'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera nonché i cantieri dell'appaltatore.

In relazione al carattere essenziale di tutte le clausole del presente articolo si conviene fra le parti che, in caso di ritardi nella riconsegna dei lavori e delle opere o in caso di opposizione alle immissioni in possesso dell'Ente appaltante dei cantieri e dei magazzini liberi da persone e da materiali, non accettati né rilevati dall'Ente appaltante nel termine all'uopo prefisso, saranno sospesi da parte dell'Ente appaltante stesso, senza più decorrenza di interessi di sorta, i pagamenti di quanto dovuto a qualsiasi titolo all'appaltatore, mentre questi inoltre sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto di tutti i lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi oltre i trenta giorni, la penale sarà raddoppiata.

La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto dell'appaltatore alla riconsegna dei lavori e delle opere ed all'immissione in possesso dell'Ente appaltante dei cantieri e loro pertinenze, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle contestazioni sollevate dall'appaltatore sulla risoluzione o

sull'esecuzione d'ufficio e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo e dal rifiuto di cui sopra.

Si conviene all'uopo espressamente che qualunque contestazione anche sulla regolarità formale e sostanziale della risoluzione o dell'esecuzione d'ufficio, non potrà essere invocata dall'appaltatore quale ragione per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo della riconsegna immediata dei lavori e delle opere oltre che dell'immissione in possesso dell'Ente appaltante. Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dall'Ente appaltante verso l'Autorità concedente, le parti convengono pure che ogni contestazione, da parte dell'appaltatore anche in ordine alla risoluzione d'ufficio o all'esecuzione d'ufficio, potrà dar luogo soltanto a risarcimento di danni.

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre l'Ente appaltante avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla cauzione di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, l'ente appaltante, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto in seguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio; egli avrà inoltre diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori ma non potrà opporsi in alcun modo alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori e/o dell'Ente appaltante.

Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed all'immissione in possesso dell'Ente appaltante, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente l'Ente appaltante.

L'Ente appaltante darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei materiali, utensili, macchinari e cantieri nella misura concordata e provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'appaltatore all'Ente appaltante.

#### **Art. 29**

##### **Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante**

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, da calcolarsi sulla differenza fra i quattro quinti dell'importo netto di contratto e l'ammontare netto delle opere eseguite, quando questo sia inferiore al primo, ai termini dell'art. 134 del D.lgs. 163/2006, escluso ogni altro compenso.

Nella determinazione dell'ammontare netto del valore delle opere già eseguite si terrà conto degli eventuali aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente art. 8 per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte dell'Ente appaltante.

#### **Art. 30**

##### **Elezione di domicilio**

Agli effetti tutti del contratto, il domicilio dell'Impresa è quello indicato all'art. 2 del Capitolato Generale ed il domicilio dell'Ente appaltante è presso la sua Sede Legale, restando Palmi (RC) la sede del Foro competente per ogni controversia.

L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'Ente appaltante, ai sensi della L. n. 675/96, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.

#### **Art. 31**

##### **Spese - Regime fiscale**

Salvo quanto stabilito nel comma successivo del presente articolo, resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi relativi all'appalto ed a tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, ivi comprese le spese di stipulazione e di scritturazione degli atti contrattuali, delle copie e stampa degli elaborati nella quantità che sarà richiesta dall'Ente appaltante e degli oneri tributari, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale.

Restano a carico dell'Ente appaltante esclusivamente:

- tutte le spese che la legge prevede o prevedrà espressamente ed inderogabilmente a carico dell'Ente appaltante;

**QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI  
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO  
ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

**PARTE I - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI**

**Art. 1**

**Materiali in genere**

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

**Art. 2**

**Prodotti diversi (sigillanti, adesivi)**

I prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di seguito descritti, sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire, in forma continua e durevole, i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc... Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, i sigillanti devono rispondere alla classificazione ed ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 11600 nonché alle seguenti caratteristiche:

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
- diagramma forza - deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche tale da non pregiudicare la sua funzionalità;
- durabilità alle azioni chimico - fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9611, UNI EN ISO 9047, UNI EN ISO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI EN ISO 10591, UNI EN ISO 11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN ISO 7389, UNI EN ISO 7390, UNI EN ISO 8339, UNI EN ISO 8340, UNI EN 28394, UNI EN ISO 9046, UNI EN 29048 e/o in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad un attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso. Sono inclusi in detta categoria gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono invece esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, gli adesivi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento delle caratteristiche meccaniche tale da non pregiudicare la loro funzionalità;
- durabilità alle azioni chimico - fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
- Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde alle seguenti norme UNI:
  - UNI EN 1372, UNI EN 1841, UNI EN 1902, UNI EN 1903, in caso di adesivi per rivestimenti di pavimentazioni e di pareti;
  - UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, UNI EN 1347, UNI EN 1348, in caso di adesivi per piastrelle;
  - UNI EN 1799 in caso di adesivi per strutture di calcestruzzo.

In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

### **Art. 3 Demolizioni e rimozioni**

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire. Le demolizioni devono essere eseguite con cautela dall'alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.

La successione dei lavori deve essere indicata in un apposito programma firmato dall'appaltatore e dalla direzione lavori e deve essere a disposizione degli ispettori di lavoro.

È assolutamente vietato gettare dall'alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, o in alto tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore ai 2 m dal piano raccolta.

È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Durante le demolizioni e le rimozioni l'Appaltatore dovrà provvedere alle puntellature eventualmente necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia nell'assestamento, e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del vigente Cap. Gen. n. 145/00, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso.

### **Art. 4 Opere in Ferro**

Le opere in ferro devono essere conformi alle norme tecniche e ai disegni di progetto nonché alle prescrizioni dell'elenco prezzi.

### **Art. 5 Opere in Legno Lamellare**

Le strutture portanti in legno lamellare dovranno rispettare le norme UNI EN 1194. Le parti curve devono essere eseguite a pettine ed accostate ed incollate con prodotti secondo le normative di incollaggio: tabella 6 delle norme DIN 1052.

La superficie esterna del legno lamellare dovrà essere trattato opportunamente per proteggerlo dagli agenti atmosferici e dagli attacchi di parassiti vegetali e dagli insetti.

Il collegamento tra gli archi dovrà essere assicurato con appositi puntoni in legno lamellare. Il collegamento tra le parti dovrà essere effettuato con l'impiego di scarpette in acciaio e chiodi ad alta resistenza o bulloni secondo quanto previsto nel progetto offerto. Gli accessori metallici dovranno avere in acciaio Inox.

### **Art. 6 Membrana di copertura**

La membrana di copertura dovrà essere costituita da fibra sintetica di poliestere ad alta resistenza. L'impermeabilizzazione della membrana dovrà essere realizzata mediante spalmatura di P.V.C. su entrambe le facce.

La membrana di copertura dovrà avere le caratteristiche meccaniche dei carichi e sovraccarichi accidentali e sismici dell'area interessata dall'intervento.

Il confezionamento del manto di copertura dovrà avvenire mediante la giunzione di strisce sagomate nella fase di taglio e saldate tra loro ad alta frequenza. La membratura così ottenuta dovrà essere un unico pezzo senza possibilità alcuna di infiltrazione o altro punto di giunzione.

La laccatura superficiale dovrà essere in materiale acrilico.

#### **Art. 7** **Superfici vetrate**

Le superficie vetrate di separazione tra il copro chiuso e la parte esterna: è composta da elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali proposte. Le vetrate devono comunque essere resistenti alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti e garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento. Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico e acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute anche ad atti vandalici, etc.

I serramenti devono essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi. In ogni caso questi devono comunque essere realizzati in modo tale da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo.

L'isolamento acustico dovrà rispettare le norme UNI 8204);

la tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento (misurate rispettivamente secondo le norme UNI EN 1027 – UNI EN 12208; UNI EN 1026 – UNI EN 12207 e UNI EN 12210/1);

La resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed UNI EN 107-1983);

#### **Art. 8** **Apparecchiature per impianti elettrici**

I materiali e le apparecchiature da impiegare per la realizzazione degli impianti elettrici dovranno essere tali da resistere alle azioni alle quali potranno essere esposti durante l'esercizio, quali azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità ed, in ogni caso, dovranno essere conformi alle norme CEI ed alle tabelle CEI-UNEL.

La conformità dei materiali e delle apparecchiature alle citate norme dovrà essere certificata, ove previsto, dalla presenza del contrassegno IMQ.

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici specificati nell'articolo precedente, valgono quelle stabilite dalle vigenti norme CEI.

Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse, in corrispondenza dei vari impianti, nel presente capitolato.

#### **Art. 9** **Lavori eventuali non previsti**

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi secondo le prescrizioni DLgs n. 163/2006, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore (a norma DLgs n. 163/2006) o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.